

*Allegato "B" alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. del 15 marzo 2011*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERPUMP GROUP S.p.A. ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2011 (1° CONVOCAZIONE) O DEL 28 APRILE 2011 (2° CONVOCAZIONE) E ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2011 (1° CONVOCAZIONE) O DEL 27 APRILE 2011 (2° CONVOCAZIONE) O DEL 28 APRILE 2011 (3° CONVOCAZIONE).**

*Milano, 15 marzo 2011*

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione alle materie poste ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e dell'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria della Società.

\*\*\* \*\*

**Sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria - Delibera in merito alla destinazione dell'utile di esercizio**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. (la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione alla destinazione dell'utile di esercizio.

\*\* \*\*

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea al precedente punto dell'ordine del giorno, evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 18.710.890,00.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre che tale somma venga destinata come segue:

- (i) quanto a Euro 93.225,00 a Riserva Legale, al fine di raggiungere il limite previsto dall'art. 2430 cod. civ.;
- (ii) attribuendo un dividendo di Euro 0,11 a ciascuna delle azioni in circolazione, comprensivo del diritto di cui all'art. 2357-ter, comma 2, cod. civ.;
- (iii) quanto al residuo, a Riserva Straordinaria.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di deliberazione**

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.:

- preso atto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro

18.710.890,00;

- vista la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione;

**delibera**

- di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:
  - (i) Euro 93.225,00 a Riserva Legale, al fine di raggiungere il limite previsto dall'art. 2430 cod. civ.;
  - (ii) attribuendo un dividendo di Euro 0,11 a ciascuna delle azioni in circolazione, comprensivo del diritto di cui all'art. 2357-ter, comma 2, cod. civ.;
  - (iii) il residuo, a Riserva Straordinaria;
- di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga a partire dal 12 maggio 2011 contro stacco in data 9 maggio 2011 della cedola n. 18".

\*\* \* \*\*

**Sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria - Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. (la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, infatti, viene a cessare, per il decorso del periodo di carica, il mandato del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2008.

Vi invitiamo pertanto a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione<sup>1</sup>, previa determinazione del numero e della durata in carica dei componenti, nel rispetto di quanto indicato, in proposito, dall'art. 14 dello statuto sociale (lo "Statuto"), che ha fissato in 3 (tre) il numero minimo e in 13 (tredici) il numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione e che prevede che gli Amministratori siano nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e possano essere rieletti.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 147-ter del D. Lgs. 58/1998 come successivamente modificato ("TUF"), almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3 del medesimo decreto, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina per la *Corporate Governance* delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice per la Corporate Governance").

Per quanto riguarda le modalità di nomina, l'art. 14 dello Statuto sociale, e le vigenti disposizioni di legge e la normativa attuativa dettata dalla Consob, prevedono quanto segue:

- alla nomina degli Amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci, fatti salvi i casi nei

quali si debba procedere con le modalità e le maggioranze ordinarie e quelli in cui non sia consentita o possibile la nomina con voto di lista;

- hanno diritto alla presentazione di una lista i soci che, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto rappresentanti il 2,5% del capitale sociale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per la nomina delle cariche sociali. La titolarità della partecipazione richiesta ai fini della legittimazione alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente e può essere attestata anche successivamente al deposito delle stesse, purché ciò avvenga almeno ventun giorni prima della data dell'Assemblea;
- ogni socio non può presentare (o concorrere a presentare), né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista; lo stesso vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società;
- i soci che intendono presentare (o concorrere a presentare) una lista e siano collegati - ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) - anche indirettamente, ad altri soci che hanno presentato (o concorso a presentare) altra lista, sono tenuti a dichiararlo in apertura dell'Assemblea di nomina degli Amministratori, e tale dichiarazione deve essere trascritta nel verbale dell'Assemblea;
- ciascun socio che intende proporre (o concorrere a proporre) candidati alla carica di amministratore deve depositare (o concorrere a depositare) presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente rispetto alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione:
  - a) la lista di candidati, in numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 13 (tredici), ciascuno abbinato a un numero progressivo; almeno il candidato indicato nella lista con il primo numero d'ordine dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'idoneità a essere qualificato come indipendente ai sensi del Codice per la Corporate Governance;
  - b) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF, e dell'idoneità a essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice per la Corporate Governance, nonché con indicazione:
    - (i) degli incarichi di componente l'organo di amministrazione non esecutivo o di componente l'organo di controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore a Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni);
    - (ii) degli incarichi di componente l'organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto (i), fatta eccezione soltanto per le società “di mero godimento” di immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00 (cinquantamiliardi);
    - (iii) degli incarichi di cui all'art. 2390, comma 1, cod. civ. che richiedano l'autorizzazione dell'assemblea a derogare al divieto legale di concorrenza, con la precisazione che possono non essere indicati gli incarichi in società direttamente o indirettamente

controllate dalla Società, la cui assunzione deve intendersi autorizzata dalla Società stessa in via generale e preventiva. Per ogni società nella quale sono ricoperti incarichi dovrà essere specificata la denominazione, la sede, il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e la natura della carica ricoperta (anche con riferimento alla qualifica di amministratore esecutivo, non esecutivo o indipendente);

- c) le dichiarazioni di ciascun candidato con le quali essi accettano di assumere la carica in caso di nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e l'eventuale idoneità a essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice per la Corporate Governance, nonché la sussistenza degli eventuali ulteriori requisiti prescritti per la carica, normativamente e statutariamente;
  - d) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta corredato da una dichiarazione conforme a quella prevista dall'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del medesimo Regolamento;
- è onere di chi presenta una lista indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati, nonché il numero minimo di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza e degli altri requisiti necessari per legge;
  - le liste per le quali non sono osservate le disposizioni di cui sopra sono considerate come non presentate;
  - ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, TUF, le liste dei candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il proprio sito internet e la società di gestione del mercato almeno ventun giorni prima della data dell'Assemblea;
  - all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:
    - (a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere meno uno;
    - (b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo numero di voti sarà tratto il restante Amministratore da eleggere, che sarà quello indicato con il primo numero di ordine progressivo nella lista stessa;
    - (c) in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione;
    - (d) risulteranno eletti i candidati tratti dalle liste mediante i criteri indicati alle precedenti lettere (a), (b) e (c), fatto salvo quanto disposto alle successive lettere (e), (f) e (g);
    - (e) nel caso venga regolarmente presentata un'unica lista, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti da tale lista, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa;
    - (f) nel caso la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti non abbia raggiunto una percentuale

di voti almeno pari alla metà di quella necessaria per la presentazione delle liste (*i.e.*, la metà del 2,5% del capitale sociale), tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa;

- (g) nel caso la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soci da considerare collegati con uno o più dei soci che hanno presentato (o concorso a presentare) la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si terrà conto. Conseguentemente, se senza considerare tali voti altra lista risulti la seconda lista più votata, il restante amministratore sarà quello indicato con il primo numero di ordine progressivo in tale altra lista.

Con riguardo all'obbligo per i candidati Amministratori di indicare, nei loro *curricula*, gli incarichi di Amministratore non esecutivo o di Sindaco ricoperti in alcuni tipi di società nonché gli incarichi di Amministratore esecutivo in qualsiasi società, il Consiglio ricorda di avere già espresso i propri orientamenti in materia di cumulo degli incarichi (ricependo quanto indicato nel principio 1.C.3 del Codice per la Corporate Governance), deliberando, nella riunione del 14 Febbraio 2007, quanto segue:

- il Consiglio raccomanda che l'Assemblea non nomini Amministratori della Società destinati ad assumere incarichi esecutivi, quando essi siano già Amministratori esecutivi in una o più altre società (anche non costituenti "società rilevanti", e fatta eccezione soltanto per quelle "di mero godimento" ai sensi del vigente statuto sociale), o Amministratori non esecutivi in quattro o più altre "società rilevanti";
- il Consiglio raccomanda che l'Assemblea non nomini Amministratori della Società destinati ad assumere incarichi non esecutivi, indipendenti o non indipendenti, quando essi siano al contempo Amministratori esecutivi in due o più altre "società rilevanti", o Amministratori non esecutivi in dieci o più altre "società rilevanti";
- il Consiglio, se confermato, attribuirà incarichi esecutivi agli Amministratori della Società nominati dall'Assemblea, e consentirà l'attribuzione di incarichi esecutivi nelle società appartenenti al gruppo Interpump, solo se non incompatibili con i limiti sopra indicati, fatti salvi i casi in cui il Consiglio, con motivata deliberazione, ritenga che sussistano valide e obiettive ragioni per derogare a tali limiti, temporaneamente o permanentemente.

Quanto alla durata del mandato degli Amministratori, il Consiglio propone di determinarla in tre esercizi conformemente alla prassi. Pertanto, ove l'Assemblea condivida la proposta, gli Amministratori nominati scadranno alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2013.

Infine, il Consiglio propone di determinare in undici (11) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di deliberazione**

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.:

- preso atto della necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero;
- ritenuta l'opportunità di determinare in undici (11) il numero dei componenti il Consiglio di

Amministrazione;

- ritenuta l'opportunità di determinare in tre esercizi la durata della carica;
- preso atto che sono state validamente presentate n. [•] liste di candidati alla carica di Amministratore corredate della necessaria documentazione;
- preso atto dei risultati della votazione;

#### **delibera**

- 1) di fissare in undici (11) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2) di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2013, i Signori:
  - [•], nato a [•], il [•], residente a [•], in [•];
  - [da integrare con le generalità dei candidati eletti];
- 3) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. [•]
- 4) di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”

\*\* \* \*\*

#### **Sul quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria - Determinazione dei compensi per la carica di Amministratore relativi all'esercizio 2011 e dell'importo complessivo delle remunerazioni degli Amministratori investiti di particolari cariche**

##### *§ 1. Sui compensi per la carica di Amministratore relativi all'esercizio 2011*

Con riferimento ai compensi da assegnare a ciascun Amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., il Consiglio di Amministrazione, su conforme proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, propone di stabilire che i compensi per la carica per l'esercizio 2011 siano pari a Euro 45.000,00 per ciascun Amministratore.

##### *§ 2. Sui compensi globali massimi da assegnare agli Amministratori investiti di particolari cariche per l'esercizio 2011*

L'art. 18 dello statuto sociale (lo “Statuto”) prevede che l'Assemblea deliberi i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche in conformità all'art. 2389, comma 3, cod. civ., inclusi il Presidente e i membri del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione.

L'Assemblea ordinaria della Società tenutasi in data 21 aprile 2010 ha determinato, per l'esercizio 2010, tali compensi nella misura massima di Euro 3.000.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione, su conforme proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, propone all'Assemblea di determinare in Euro 3.500.000,00 l'ammontare globale massimo dei compensi da assegnare, per l'esercizio 2011, agli Amministratori investiti

di particolari cariche, oltre ad un importo pari a euro 960.000 (novecentosessantamila) da corrispondersi in via eventuale all'ing. Cavallini a titolo di indennizzo *una tantum*, nell'ipotesi di conferma da parte dell'Assemblea dello stesso nella carica di amministratore e di Presidente, qualora prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013, ed in assenza di giusta causa, egli sia revocato dalla carica di amministratore, o non sia confermato quale amministratore e Presidente, o gli vengano revocate le deleghe di poteri conferitegli. Infatti, con delibera del 17 aprile 2008, il Consiglio di Amministrazione della Società aveva stabilito “*di corrispondere al Presidente ing. Cavallini un indennizzo una tantum di euro 960.000 (novecentosessantamila) qualora prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010, ed in assenza di giusta causa, egli fosse revocato dalla carica di amministratore, o non fosse confermato quale amministratore e Presidente, o gli fossero revocate le deleghe di poteri conferitegli*”. Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, nell'ipotesi di conferma da parte dell'Assemblea dell'ing. Cavallini nella carica di amministratore e di Presidente, l'ing. Cavallini non avrebbe più diritto a detto indennizzo *una tantum* nonostante il ruolo e le responsabilità strategiche dallo stesso ricoperti e il rilievo dell'attività svolta nell'interesse della Società.

§ 3. Sui compensi da assegnare per il periodo 1° gennaio 2012 - approvazione bilancio esercizio 2011

Il Consiglio di Amministrazione, su conforme proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, propone che i compensi per la carica di Amministratore e i compensi globali massimi da assegnare agli Amministratori investiti di particolari cariche, attribuiti per l'esercizio 2011, di cui ai precedenti § 1 e § 2, siano erogati, secondo la prassi già in essere nei pregressi esercizi, anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2011, salva successiva maggiore determinazione, nei limiti di quanto sarà eventualmente stabilito dall'Assemblea.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di delibera**

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.:

- udita ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

**delibera**

- 1) di determinare, per l'esercizio 2011, i compensi assegnati a ciascun Amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., nella misura di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00);
- 2) di determinare, per l'esercizio 2011, i compensi globali massimi assegnati e da assegnare agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., inclusi il Presidente e i membri del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione, nella misura di Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00);
- 3) di determinare nella medesima misura di cui ai precedenti punti 1) e 2), ragguagliata *pro-rata temporis*, i compensi e le remunerazioni da assegnare agli Amministratori per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'esercizio 2011, salva successiva maggiore determinazione, nei limiti di quanto sarà eventualmente stabilito dall'Assemblea;
- 4) nell'ipotesi di conferma da parte dell'Assemblea dell'ing. Cavallini nella carica di amministratore e di Presidente, di determinare in euro 960.000 (novecentosessantamila) l'indennizzo *una tantum* da

corrispondere allo stesso qualora, prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013, ed in assenza di giusta causa, egli sia revocato dalla carica di amministratore, o non sia confermato quale amministratore e Presidente, o gli vengano revocate le deleghe di poteri conferitegli."

\*\* \* \*\*

### **Sul quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria - Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare in merito al rinnovo del Collegio Sindacale, il cui mandato scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

In proposito si ricorda che, secondo le previsioni dell'art. 19 dello statuto sociale (lo "**Statuto**"), nonché delle vigenti disposizioni di legge e della normativa attuativa dettata dalla Consob:

- il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, destinati a restare in carica per tre esercizi (con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica) e rieleggibili alla scadenza del mandato;
- tanto i Sindaci effettivi quanto i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli Azionisti;
- possono essere candidati alla carica di Sindaco, compatibilmente alla normativa applicabile, i soggetti che: (i) non si trovano in alcuna delle situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("**TUF**") e (ii) versano in una situazione tale per cui risultino rispettati i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di cui all'art. 148-*bis* TUF nonché (in attuazione del medesimo) dagli articoli da 144-*duodevies* a 144-*quinquiesdecies* del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "**Regolamento Emittenti**");
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- le liste presentate dagli Azionisti devono essere composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Almeno un candidato dovrà essere indicato nella sezione relativa ai Sindaci effettivi e almeno un altro nella sezione relativa ai Sindaci supplenti. A ciascuno dei candidati di ogni sezione deve essere abbinato un numero progressivo;
- le liste devono essere depositate presso la sede di Interpump Group S.p.A. (la "**Società**") entro il venticinquesimo giorno precedente rispetto alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione unitamente a:
  - (a) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente: (i) un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, nonché (ii) l'elenco degli incarichi di componente l'organo di amministrazione o l'organo di controllo ricoperti dal candidato Sindaco in altre società o enti, se rilevanti secondo le disposizioni vigenti sui limiti al cumulo degli incarichi;
  - (b) le dichiarazioni di ciascun candidato con le quali essi accettano di assumere la carica in caso di nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti

dalle disposizioni vigenti;

(c) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta corredato dalla dichiarazione di cui all'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del medesimo Regolamento;

- è onere di chi presenta una lista che aspiri ad ottenere il maggior numero dei voti indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati, nonché il numero minimo di candidati in possesso di eventuali requisiti particolari di professionalità o di altra natura che non siano richiesti dalle disposizioni vigenti per tutti i Sindaci;
- delle liste presentate, corredate dall'ulteriore documentazione richiesta, la Società dà notizia mediante messa a disposizione del pubblico delle stesse presso la sede sociale, il proprio sito internet e la società di gestione del mercato almeno ventun giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare la nomina, ai sensi dell'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti;
- la legittimazione alla presentazione delle liste spetta a tanti soci che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto in Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 14.3 dello Statuto; la titolarità della partecipazione richiesta ai fini della legittimazione alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente e può essere attestata anche successivamente al deposito delle stesse, purché ciò avvenga almeno ventun giorni prima della data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 4-*quater* del Regolamento Emittenti;
- ove alla data di scadenza del termine previsto per il deposito delle liste sia stata presentata un'unica lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da parte di soci tra loro collegati ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate altre liste sino al terzo giorno successivo alla suddetta scadenza e la percentuale minima per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà. Di ciò sarà data comunicazione nei casi e nelle forme stabiliti dalle disposizioni vigenti;
- ogni socio non può presentare (o concorrere a presentare), né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista; lo stesso vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società;
- i soci che intendono presentare (o concorrere a presentare) una lista e siano collegati ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, anche indirettamente, ad altri soci che hanno presentato (o concorso a presentare) altra lista, sono tenuti a dichiararlo in apertura dell'Assemblea di nomina dei Sindaci, e tale dichiarazione deve essere trascritta nel verbale dell'Assemblea;
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle rispettive sezioni della lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente, mentre dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti vengono tratti il restante Sindaco effettivo e il restante Sindaco supplente, indicati con il primo numero di ordine progressivo nelle rispettive sezioni della lista; eventuali voti espressi a favore della lista che ha ottenuto il secondo numero di voti da parte di uno o più soci considerati collegati a uno o più soci che hanno presentato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, non verranno conteggiati;
- in caso di parità di voti (*i.e.* qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti o il secondo numero di voti), qualora la parità si sia verificata per liste che hanno entrambe ottenuto il

secondo numero di voti, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di aventi diritto al voto, mentre in ogni altro caso si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Collegio Sindacale;

- la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato con il primo numero di ordine progressivo nella sezione dei Sindaci effettivi nella lista che avrà ottenuto il secondo numero di voti; in caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal Sindaco supplente in carica tratto dalla medesima lista oppure, in mancanza, dal Sindaco supplente in carica tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Sindaci effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentrerà loro il Sindaco supplente cui spetti il subentro ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. o della diversa disposizione applicabile. La successiva integrazione del Collegio Sindacale viene effettuata dalla successiva assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.

Quanto alla determinazione del compenso da attribuire ai Sindaci, il Consiglio propone di stabilire in Euro 157.500,00 (centocinquantasettemilacinquecento/00), oltre ai contributi previdenziali di legge, l'emolumento annuo complessivamente spettante al Collegio Sindacale, di cui Euro 67.500,00 (sessantasettemilacinquecento/00) al Presidente ed Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) a ciascuno dei Sindaci effettivi. Tale somma risulta inferiore ai livelli minimi previsti dal Decreto Ministeriale 2 settembre 2010, n. 169, relativo agli onorari, alle indennità e ai criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ma si ritiene comunque adeguata alle prestazioni poste dalla legge a carico del Collegio Sindacale.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente:

#### **proposta di deliberazione**

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Interpump Group S.p.A.:

- preso atto che sono state validamente presentate n. [•] liste di candidati alla carica di Sindaco corredate dalla necessaria documentazione;
- preso atto dei risultati della votazione;

#### **delibera**

- 1) di nominare quali componenti il Collegio Sindacale per un periodo di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2013, i Signori:
  - [•], nato a [•], il [•], residente a [•], in [•], Presidente del Collegio Sindacale;
  - [•], nato a [•], il [•], residente a [•], in [•], Sindaco effettivo;
  - [•], nato a [•], il [•], residente a [•], in [•], Sindaco effettivo;
  - [•], nato a [•], il [•], residente a [•], in [•], Sindaco supplente;
  - [•], nato a [•], il [•], residente a [•], in [•], Sindaco supplente;
- 2) di determinare in Euro 157.500,00 (centocinquantasettemilacinquecento/00), oltre ai contributi previdenziali di legge, l'emolumento annuo complessivamente spettante ai componenti il Collegio

Sindacale, di cui Euro 67.500,00 (sessantasettemilacinquecento/00) al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) a ciascuno dei Sindaci effettivi;

- 3) di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato *pro tempore*, in via disgiunta, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle suddette deliberazioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”

\*\* \* \*\*

**Sul sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria – Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. (la “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione all'autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., all'acquisto di azioni proprie e all'eventuale successiva alienazione delle azioni proprie in portafoglio o acquistate.

*1. Oggetto delle autorizzazioni richieste*

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 21 aprile 2010 ha autorizzato, per il periodo di diciotto mesi successivo a tale data, l'acquisto di azioni proprie sino a concorrenza del numero massimo consentito dalla legge per un prezzo unitario compreso tra un minimo pari al valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (0,52) e un massimo di Euro dieci (10,00).

Alla data della presente relazione, la Società detiene n. 3.059.972 azioni proprie del valore nominale complessivo pari a Euro 1.591.185,44, corrispondenti al 3,133% circa del capitale sociale sottoscritto e versato, che ammonta a Euro 50.784.443,32 ed è rappresentato da n. 97.662.931 azioni ordinarie.

Tali azioni sono state acquistate ad un prezzo complessivo di Euro 12.822.754,95, corrispondente ad un prezzo medio unitario di circa Euro 4,1905 per azione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene ora opportuno, per le motivazioni illustrate al successivo § 2, chiedere una nuova autorizzazione - che sostituisca l'ultima autorizzazione all'acquisto di azioni proprie concessa dall'Assemblea del 21 aprile 2010 - a procedere, per un periodo di diciotto mesi dalla relativa delibera autorizzativa assembleare: (i) all'acquisto di azioni proprie, sino ad un massimo di numero 5.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2.600.000,00 e così complessivamente, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione di precedenti delibere assembleari, fino ad un massimo di n. 8.059.972 azioni ordinarie, ovvero in ogni caso entro l'eventuale inferiore limite consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, nonché (ii) all'alienazione delle azioni proprie acquistate prima d'ora in esecuzione di precedenti delibere assembleari e da acquistare in esecuzione della delibera autorizzativa assembleare richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'effettuare i singoli acquisti, dovrà osservare le disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti. Quanto al numero massimo di azioni che, di volta in volta, la Società potrà acquistare, si rinvia alla trattazione contenuta nei successivi § 3 e 4. Quanto invece ai limiti di spesa, si rinvia alla trattazione contenuta nei successivi § 5 e 7.

*2. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie*

Si ricorda preliminarmente che l'ultima autorizzazione all'acquisto di azioni proprie concessa dall'Assemblea scadrà il 21 ottobre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione chiede quindi all'Assemblea di voler rilasciare una nuova autorizzazione all'acquisto, e all'eventuale alienazione, delle azioni proprie già acquistate o che saranno acquistate in esecuzione della nuova delibera autorizzativa richiesta. Tale nuova autorizzazione sostituirà l'ultima autorizzazione all'acquisto di azioni proprie concessa dall'Assemblea del 21 aprile 2010 che, conseguentemente, cesserà di avere effetto.

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta al fine di consentire alla Società di effettuare ulteriori acquisti di azioni proprie, anche mediante offerta pubblica di acquisto o di scambio, a scopo di investimento, di stabilizzazione del prezzo dei titoli in situazioni di scarsa liquidità sul mercato borsistico, nonché al fine di dotarsi di partecipazioni da destinare ad eventuali permuta a seguito di acquisizioni e/o accordi commerciali con *partner* strategici.

L'autorizzazione all'alienazione è richiesta al fine di consentire alla Società di conseguire realizzi patrimoniali, di intervenire sul mercato per stabilizzare il prezzo dei titoli in situazioni di scarsa liquidità sul mercato borsistico, nonché per poter compiere eventuali permuta a seguito di acquisizioni e/o accordi commerciali con *partner* strategici.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, nonché l'autorizzazione alla loro alienazione, risultano inoltre opportune ai fini dell'acquisto e della successiva alienazione di azioni da porre al servizio del Piano di Stock Options 2002/2005 e del Piano di Stock Options 2006/2009, nonché del piano di incentivazione "Interpump 2010/2012" e di altri piani di incentivazione eventualmente adottati in futuro dalla Società.

Quanto ai Piani di Stock Options 2002/2005 e 2006/2009, nonché al piano di incentivazione "Interpump 2010/2012", si rinvia al contenuto dei relativi documenti informativi che indicano i quantitativi di azioni proprie che possono essere acquistati dai beneficiari e le relative condizioni.

### 3. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Esiste un'unica categoria di azioni ordinarie della Società. Tali azioni hanno un valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione chiede all'Assemblea di autorizzare l'acquisto di azioni proprie sino a concorrenza di massimo numero 5.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2.600.000 e così complessivamente, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione di precedenti delibere assembleari, fino ad un massimo di n. 8.059.972 azioni ordinarie, ovvero in ogni caso entro l'eventuale inferiore limite consentito dalla normativa *pro tempore* vigente.

### 4. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, cod. civ.

Il limite massimo entro il quale la Società, in forza dell'autorizzazione dell'Assemblea, può acquistare azioni proprie è attualmente fissato dall'art. 2357, comma 3, cod. civ., ai sensi del quale il valore nominale delle azioni proprie non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Con riguardo all'incidenza di tale limite rispetto all'autorizzazione richiesta, si ricorda che (i) le azioni proprie attualmente possedute dalla Società sono n. 3.059.972 per un valore nominale complessivo di Euro 1.591.185,44, corrispondente al 3,133% circa dell'attuale capitale sociale; (ii) le azioni proprie attualmente

oggetto della proposta di autorizzazione qui illustrata sono n. 5.000.000 per un valore nominale complessivo di Euro 2.600.000, corrispondente al 5,120% circa dell'attuale capitale sociale.

Si ricorda altresì che, alla data odierna, le società controllate non posseggono azioni della Società.

5. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 1, cod. civ.

Con riferimento al limite massimo di spesa che dovrà essere osservato nell'eseguire gli acquisti, il Consiglio di Amministrazione ricorda che l'art. 2357, comma 1, cod. civ. consente l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, dovendosi peraltro considerare anche i vincoli di indisponibilità insorti successivamente.

Poiché, alla data della presente relazione, il progetto di bilancio 2010 è stato approvato soltanto dal Consiglio di Amministrazione e sarà sottoposto all'approvazione della prossima Assemblea quale primo argomento (e dunque prima della delibera inerente l'acquisto di azioni proprie), il Consiglio, ai fini della verifica dei limiti di spesa, ha tenuto conto delle risultanze del progetto di bilancio 2010 e della proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio 2010 descritta nella relazione illustrativa al secondo punto dell'ordine del giorno della prossima Assemblea, nel presupposto che gli stessi vengano approvati dalla medesima.

Il suddetto progetto di bilancio dell'esercizio 2010 della Società, evidenzia una riserva sovrapprezzo azioni di Euro 62.133.429,83 (da cui detrarre Euro 263.244,56 non disponibili in quanto relativi ad una riserva per oneri di stock option assegnate a amministratori e dipendenti di altre società del Gruppo) e una riserva straordinaria di Euro 48.620.861,19 (ammontare che tiene conto della destinazione dell'utile dell'esercizio 2010, pari a Euro 18.710.890,18, come da proposta alla prossima Assemblea, della indisponibilità della riserva per rettifiche IFRS e della indisponibilità delle riserve per *fair value* degli strumenti finanziari derivati di copertura)<sup>2</sup>.

Ai fini della determinazione dell'ammontare degli utili distribuibili e delle riserve disponibili occorre considerare che:

- ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 5, cod. civ., possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare non ammortizzato dei costi di impianto e ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale; nel progetto di bilancio dell'esercizio 2010 della Società tali costi ammontano complessivamente a Euro 3.772.843,45;
- ai sensi dell'art. 2431 cod. civ., la riserva sovrapprezzo azioni non può essere distribuita fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato, risultante dal progetto di bilancio dell'esercizio 2010 approvato dal Consiglio, ammonta a Euro 50.784.443,32; l'ammontare della riserva legale, come integrata in caso di approvazione della proposta di destinazione dell'utile descritta nella relazione illustrativa al secondo punto dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ha raggiunto il quinto del capitale sociale, e di conseguenza, ai sensi dell'art. 2431 cod. civ., la riserva da sovrapprezzo azioni è disponibile.

Tenuto conto di quanto precede, l'ammontare complessivo degli utili effettivamente distribuibili e delle riserve effettivamente disponibili ammonta, alla data della presente relazione, a Euro 106.718.203,01.

Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione, nell'effettuare i singoli acquisti, dovrà assicurarsi che gli utili distribuibili e le riserve disponibili sussistano al momento in cui gli acquisti saranno effettuati.

---

<sup>2</sup> Dati calcolati sulla base del numero di azioni proprie detenute dalla Società al 15 marzo 2011, pari a n. 3.059.972.

#### 6. Durata per la quale le autorizzazioni sono richieste

L'autorizzazione all'acquisto, e all'alienazione, delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, cod. civ., e quindi per diciotto mesi a far tempo dalla data dell'Assemblea chiamata a deliberare tale autorizzazione.

#### 7. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che:

- il prezzo minimo di acquisto delle azioni proprie sia stabilito in misura corrispondente al valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (0,52) per azione, in conformità a quanto già deliberato in occasione dell'Assemblea del 21 aprile 2010 richiamata al precedente § 1;
- il prezzo massimo di acquisto sia stabilito in Euro dieci (10,00) per azione, onde consentire di effettuare gli acquisti anche in caso di sensibili incrementi del valore di borsa delle azioni e tenuto conto della flessibilità necessaria in questo genere di operazioni.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre che l'Assemblea determini per l'alienazione delle azioni proprie detenute dalla Società in Euro zero virgola cinquantadue (0,52) per azione il prezzo minimo e in Euro dodici (12,00) per azione il prezzo massimo.

#### 8. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati

Per quanto attiene alle modalità delle operazioni di acquisto delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che tali operazioni vengano effettuate mediante acquisti sul mercato o mediante offerta pubblica di acquisto o di scambio secondo le modalità stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in particolare in conformità a quanto previsto all'art. 132, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato (“TUF”), e all'art. 144-*bis*, comma 1, lettere a), b) e c) del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”).

Per quanto attiene alle modalità dell'eventuale alienazione delle azioni proprie così acquistate, in considerazione delle finalità illustrate al precedente § 2, si propone che l'Assemblea autorizzi il Consiglio di Amministrazione della Società ad alienare le azioni proprie anche mediante offerta al pubblico, vendita di azioni a dipendenti o amministratori o collaboratori della società e/o delle società del gruppo in esecuzione di piani di incentivazione preventivamente approvati in sede assembleare, messa al servizio di buoni di acquisto (*warrant*) o di ricevute di deposito rappresentative di azioni o titoli similari, permuta per l'acquisizione di partecipazioni societarie o beni di interesse sociale nonché nell'ambito della definizione di eventuali accordi con *partner* strategici.

Infine si propone che il Consiglio di Amministrazione, e gli Amministratori che saranno dallo stesso a ciò delegati, siano autorizzati a determinare ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'alienazione delle azioni proprie detenute.

#### 9. Strumentalità dell'operazione alla riduzione del capitale sociale

L'acquisto di azioni proprie che si chiede di autorizzare risponde alle finalità aziendali illustrate al precedente § 2, e non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

\*\*\* \*\*

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

## proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria di Interpump Group S.p.A.:

- vista la delibera dell’Assemblea ordinaria del 21 aprile 2010;
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione della Società,

### delibera

- 1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati, ad acquistare azioni proprie sino a concorrenza di massimo numero 5.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2.600.000 e così complessivamente, considerate le azioni proprie già acquistate e non ancora alienate in esecuzione di precedenti delibere assembleari, fino ad un massimo di n. 8.059.972 azioni ordinarie, ovvero in ogni caso entro l’eventuale inferiore limite consentito dalla normativa di tempo in tempo in vigore, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, con la precisazione che tale nuova autorizzazione sostituirà l’ultima autorizzazione all’acquisto di azioni proprie concessa dall’Assemblea del 21 aprile 2010 che, pertanto, cesserà di avere effetto. L’acquisto potrà avvenire ad un prezzo unitario compreso tra un minimo pari al valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (0,52) e un massimo di Euro dieci (10,00). Gli acquisti dovranno essere effettuati secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in particolare dall’art. 132, comma 1, TUF e dall’art. 144-*bis*, comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento Emittenti;
- 2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, tramite gli Amministratori a ciò delegati, a cedere o trasferire, in una o più riprese, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera, le azioni proprie detenute dalla Società, già acquistate o da acquistare in forza dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1), con la precisazione che tale nuova autorizzazione sostituirà l’ultima autorizzazione all’alienazione di azioni proprie concessa dall’Assemblea del 21 aprile 2010 che, pertanto, cesserà di avere effetto. L’alienazione dovrà avvenire ad un prezzo non inferiore al valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (0,52) e non superiore a Euro dodici (12,00). L’alienazione potrà avvenire anche mediante offerta al pubblico, vendita di azioni proprie a dipendenti, amministratori e collaboratori della società e/o delle società del gruppo in esecuzione di piani di incentivazione preventivamente approvati in sede assembleare, messa al servizio di buoni di acquisto (*warrant*) o di ricevute di deposito rappresentative di azioni o titoli simili, permuta per l’acquisizione di partecipazioni societarie o beni di interesse sociale nonché nell’ambito della definizione di eventuali accordi con *partner* strategici. Il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori che saranno dallo stesso a ciò delegati sono autorizzati a determinare ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell’alienazione delle azioni proprie detenute;
- 3) di effettuare, ai sensi dell’art. 2357-*ter*, terzo comma, cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell’osservanza delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili applicabili;
- 4) di conferire al Presidente e all’Amministratore Delegato *pro tempore*, in via disgiunta tra loro e con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro, e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto ai sensi di legge e dalle autorità competenti.”

\*\* \* \*\*

## Sul settimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria - Modifica degli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 25, 26, 27 e 28 del Regolamento assembleare - deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. (la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ad alcune modifiche al Regolamento assembleare (il "**Regolamento Assembleare**") adottato dall'Assemblea ordinaria della Società il 15 settembre 2000 al fine, principalmente, di uniformarne il contenuto alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante "*Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*".

In particolare, il suddetto Decreto ha apportato rilevanti modifiche - a livello sia di codice civile sia di D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") - su una serie di materie concernenti il funzionamento delle assemblee di società con azioni quotate tra cui, a titolo esemplificativo, i termini di convocazione, il numero di adunanze, i *quorum*, l'esercizio dei diritti di convocazione e integrazione dell'ordine del giorno da parte delle minoranze azionarie, l'informativa pre-assembleare, le deleghe di voto, l'identificazione dei soci, l'introduzione della c.d. *record date* ai fini del riconoscimento della legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea.

Alla luce di tali novità, si rende necessario e/o opportuno effettuare alcuni interventi di adeguamento sia (i) allo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**"), descritti nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, sia (ii) al Regolamento Assembleare.

Competente a deliberare in ordine alla modifica del Regolamento Assembleare è, ai sensi degli articoli 2364, comma 1, n. 6), cod. civ., e 6 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria.

\*\* \* \*\*

Le modifiche al Regolamento Assembleare - meglio evidenziate nella proposta di deliberazione nell'esposizione a confronto del testo vigente con quello di cui si raccomanda l'adozione - riguardano i seguenti articoli.

### *Articolo 2*

Si propone, oltre all'aggiornamento della data di approvazione del Regolamento, l'introduzione dell'inciso "*e di coloro che sono legittimati ad intervenire all'assemblea*" dopo le parole "*degli azionisti*", per dare atto del fatto che - in conseguenza del riconoscimento della c.d. *record date* al fine della determinazione della legittimazione all'intervento in Assemblea (cfr. art. 83-*sexies* TUF) - a questa possono prendere parte anche soggetti che, il giorno in cui si tiene l'Assemblea, non sono più soci.

### *Articolo 4*

Si propone di aggiungere, dopo le parole "*della società di revisione*" e "*l'incarico di revisione*" la precisazione "*legale*" in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante "*Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE*".

### *Articolo 5*

Si propone l'introduzione degli incisi (a) "*far pervenire alla Società e*" dopo le parole "*I Legittimati all'Intervento devono*" per dare atto delle modalità di prova della legittimazione all'intervento in Assemblea previste dall'art. 83-*sexies* TUF, e (b) "*o di altra forma di legittimazione al voto*" dopo le parole "*della apposita scheda di partecipazione alla votazione*" per dare atto del fatto che il voto potrebbe essere espresso con modalità diverse dalla scheda di voto (cfr. quanto osservato in relazione all'Articolo 25).

### *Articolo 7*

Si propone l'introduzione dell'inciso "... loro consegnato all'ingresso dagli Incaricati?" dopo le parole "... essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione" tenuto conto delle diverse modalità di ammissione all'Assemblea introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010.

#### *Articolo 8*

Si propone la sostituzione delle parole "... in mancanza, l'amministratore delegato più anziano d'età, se nominato" con "... in mancanza, altra persona eletta dall'assemblea" al fine di uniformare la disposizione a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto.

#### *Articolo 9*

Si propone la sostituzione, al terzo paragrafo, della dizione "dell'azionista" con la dizione "del titolare del diritto di voto" tenuto conto delle novità in tema di legittimazione al voto introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010.

Si propone altresì la riformulazione della parte iniziale dell'ultimo paragrafo dello stesso Articolo 9 come segue "Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori, dopo aver verificato, ove siano previste convocazioni successive alla prima, il raggiungimento dei quorum stabiliti dallo statuto" per adattare il testo alla possibilità di tenere le Assemblee in unica convocazione, possibilità di cui si propone l'introduzione nello Statuto all'Assemblea straordinaria che si terrà a valle della presente Assemblea ordinaria.

#### *Articolo 15*

Si propone l'introduzione dell'inciso "tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea" dopo le parole "... regola la discussione" per dare atto della nuova disciplina di cui all'art. 127-ter TUF ai sensi del quale: (a) i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, (b) alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la medesima assemblea, (c) la società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, (d) non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito internet della società.

#### *Articolo 16*

Si propone l'introduzione dell'inciso "o con altra modalità indicata dallo stesso" dopo le parole "... che si proceda mediante richieste scritte" per dare atto del fatto che la prenotazione all'intervento potrebbe avvenire anche con modalità diverse dalle due attualmente previste (ad esempio, prenotazione presso gli addetti incaricati).

Per i medesimi motivi, si propone di modificare l'ultimo paragrafo come segue: "Qualora si proceda mediante richieste scritte o formulate con altra modalità indicata dal Presidente, lo stesso concede la parola secondo l'ordine in cui sono state formulate le relative richieste".

#### *Articolo 25*

Si propone (a) al primo paragrafo, l'introduzione dell'inciso "(iv) con sistemi di votazione elettronica, nel qual caso il Presidente fissa il momento iniziale e il momento finale del periodo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto" dopo le parole "... collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea" per dare atto del fatto che il voto potrebbe essere espresso con modalità di votazione elettronica (ad esempio, mediante i c.d. televoter), e (b) l'introduzione dell'inciso "ovvero ancora non abbiano espresso la propria preferenza secondo le modalità indicate dal Presidente" dopo le parole "... consegnato la scheda agli scrutatori" sempre per tener conto di ulteriori modalità di espressione del voto.

#### *Articolo 26*

Si propone l'introduzione dell'inciso "Ove il Presidente stabilisca che le votazioni vengano effettuate a mezzo schede..." all'inizio del primo paragrafo per dare atto del fatto che la modalità di votazione con scheda non è l'unica prevista dal Regolamento Assembleare.

#### Articolo 27

Si propone (a) l'introduzione dell'inciso "dalla normativa vigente e ..." dopo le parole "... entro i termini e con le modalità stabiliti" per dare atto delle novità in tema di legittimazione introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010, (b) la sostituzione della dizione "soci" con "aventi diritto" per le medesime ragioni, (c) la sostituzione della dizione "(ii) dà lettura dell'elenco completo dei candidati alla carica di amministratore e dei nominativi dei soci che le hanno presentate" con la dizione "(ii) dà lettura delle liste presentate per la nomina del consiglio di amministrazione e dei nominativi degli aventi diritto che le hanno presentate..." per tener conto delle modalità di elezione di tale organo previste dallo Statuto (art. 14) e dalla normativa vigente.

#### Articolo 28

Si propone l'introduzione dell'inciso "Analoga procedura viene seguita quando il voto è espresso con le altre modalità previste dal precedente art. 25" al termine del primo paragrafo per dare atto della possibilità di diverse modalità di voto.

Si propone inoltre di modificare l'ultimo capoverso come segue: "In caso di nomina del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti rispettivamente dall'art. 14 e 19 dello Statuto" per un adeguamento alla disciplina vigente in tema di nomina dell'organo amministrativo.

\* \* \* \*

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente:

#### **proposta di deliberazione**

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti:

- preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e delle proposte ivi contenute; e
- condivisa l'opportunità di modificare gli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 25, 26, 27 e 28 del Regolamento Assembleare in conformità a tali proposte,

#### **delibera**

1. di modificare l'art. 2 del Regolamento Assembleare come segue:

#### **Testo Vigente**

**ART. 2** Il presente regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 15 settembre 2000, è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

#### **Testo Proposto**

**ART. 2** Il presente regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del ~~15 settembre 2000~~ **28 aprile 2011**, è a disposizione degli azionisti **e di coloro che sono legittimati ad intervenire all'assemblea** presso la sede sociale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

2. di modificare l'art. 4 del Regolamento Assembleare come segue:

### Testo Vigente

**ART. 4** Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli “Invitati”), purché preventivamente invitati dal presidente consiglio di amministrazione.

Assistono inoltre all’assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Di regola, il presidente del consiglio di amministrazione ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l’incarico di revisione del bilancio e delle relazioni semestrali e trimestrali nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell’apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all’Intervento il presidente dell’assemblea (come individuato all’art. 8 - di seguito, il “Presidente”) dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell’elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

3. di modificare l’art. 5 del Regolamento Assembleare come segue:

### Testo Vigente

**ART. 5** I Legittimati all’Intervento devono consegnare agli incaricati della Società collocati all’ingresso dei locali in cui si svolge l’assemblea (di seguito, gli “Incaricati”) i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all’assemblea contro ritiro della apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l’intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall’assemblea prima

### Testo Proposto

**ART. 4** Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli “Invitati”), purché preventivamente invitati dal presidente consiglio di amministrazione.

Assistono inoltre all’assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Di regola, il presidente del consiglio di amministrazione ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione **legale** alla quale è stato conferito l’incarico di revisione **legale** del bilancio e delle relazioni semestrali e ~~trimestrali~~ nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell’apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all’Intervento il presidente dell’assemblea (come individuato all’art. 8 - di seguito, il “Presidente”) dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell’elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

### Testo Proposto

**ART. 5** I Legittimati all’Intervento devono **far pervenire alla Società e** consegnare agli incaricati della Società collocati all’ingresso dei locali in cui si svolge l’assemblea (di seguito, gli “Incaricati”) i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all’assemblea contro ritiro della apposita scheda di partecipazione alla votazione **o di altra forma di legittimazione al voto**, da conservare per l’intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e

del termine della stessa.

comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati, all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo.

Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati, all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo.

4. di modificare l'art. 7 del Regolamento Assembleare come segue:

#### **Testo Vigente**

**ART. 7** Tutti i Legittimati all'Intervento che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione.

#### **Testo Proposto**

**ART. 7** Tutti i Legittimati all'Intervento che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione **loro consegnato all'ingresso dagli Incaricati.**

5. di modificare l'art. 8 del Regolamento Assembleare come segue:

#### **Testo Vigente**

**ART. 8** All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, a norma di statuto, il vice presidente più anziano d'età, se nominato; in mancanza, l'amministratore delegato più anziano d'età, se nominato.

#### **Testo Proposto**

**ART. 8** All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, a norma di statuto, il vice presidente più anziano d'età, se nominato; in mancanza, ~~l'amministratore delegato più anziano d'età, se nominato~~ **altra persona eletta dall'assemblea.**

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.

6. di modificare l'art. 9 del Regolamento Assembleare come segue:

#### **Testo Vigente**

**ART. 9** Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (come individuato all'art. 10 - di seguito, il "Segretario"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'art. 10, primo comma, nonché dai

#### **Testo Proposto**

**ART. 9** Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (come individuato all'art. 10 - di seguito, il "Segretario"), dagli altri amministratori, dai sindaci, dal notaio nei casi previsti dall'art. 10, primo comma, nonché dai

dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

In base ai biglietti di ammissione consegnati all'ingresso dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

Raggiunti i *quorum* previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

dipendenti della Società ammessi quali Invitati.

In base ai biglietti di ammissione consegnati all'ingresso dagli Incaricati, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto ~~dell'azionista~~ **del titolare del diritto di voto** o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe.

~~Raggiunti i *quorum* previsti dallo statuto,~~ Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori, **dopo aver verificato, ove siano previste convocazioni successive alla prima, il raggiungimento dei *quorum* stabiliti dallo statuto;** in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

7. di modificare l'art. 15 del Regolamento Assembleare come segue:

#### Testo Vigente

**ART. 15** Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, comma secondo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario.

Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci ed il

#### Testo Proposto

**ART. 15** Il Presidente regola la discussione **tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea,** dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 16, comma secondo, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario.

Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci ed il

Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente su materie di interesse assembleare, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento.

8. di modificare l'art. 16 del Regolamento Assembleare come segue:

#### Testo Vigente

**ART. 16** I Legittimati all'Intervento, gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi ha alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti.

#### Testo Proposto

**ART. 16** I Legittimati all'Intervento, gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

La richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte **o con altra modalità indicata dallo stesso**. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi ha alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte **o formulate con altra modalità indicata dal Presidente, lo stesso** ~~il Presidente~~ concede la parola secondo l'ordine ~~alfabetico dei~~ richiedenti **in cui sono state formulate le relative richieste**.

9. di modificare l'art. 25 del Regolamento Assembleare come segue:

#### Testo Vigente

**ART. 25** Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante; (ii)

#### Testo Proposto

**ART. 25** Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale dei seguenti metodi di espressione del voto adottare: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale,

per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea.

mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (iii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'assemblea; **(iv) con sistemi di votazione elettronica, nel qual caso il Presidente fissa il momento iniziale e il momento finale del periodo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto.**

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, sono considerati astenuti.

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, **ovvero ancora non abbiano espresso la propria preferenza secondo le modalità indicate dal Presidente,** sono considerati astenuti.

10. di modificare l'art. 26 del Regolamento Assembleare come segue:

#### Testo Vigente

**ART. 26** Le schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.

#### Testo Proposto

**ART. 26 Ove il Presidente stabilisca che le votazioni vengano effettuate a mezzo schede,** ~~Le~~ schede costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del nominativo del titolare delle azioni cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti compilata dagli Incaricati. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'assemblea.

11. di modificare l'art. 27 del Regolamento Assembleare come segue:

#### Testo Vigente

**ART. 27** Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che le hanno presentate; (ii) dà lettura dell'elenco completo dei candidati alla carica di amministratore e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (iii) dà lettura dei *curricula vitae* presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

#### Testo Proposto

**ART. 27** Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti **dalla normativa vigente e** dallo statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle liste presentate per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi **dei soci degli aventi diritto** che le hanno presentate; (ii) dà lettura ~~dell'elenco completo dei candidati alla carica di amministratore~~ **delle liste presentate per la nomina del consiglio di amministrazione** e dei nominativi ~~dei soci~~ **degli aventi diritto** che **le** hanno presentate ~~e le relative candidature~~; (iii) dà lettura dei *curricula vitae* presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

12. di modificare l'art. 28 del Regolamento Assembleare come segue:

#### Testo Vigente

**ART. 28** Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.

#### Testo Proposto

**ART. 28** Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la loro consegna, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.

**Analoga procedura viene seguita quando il voto è espresso con le altre modalità previste dal precedente art. 25.**

Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina del collegio sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti dall'art. 23 dello Statuto.

Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo statuto. In caso di nomina **del consiglio di amministrazione** o del collegio sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti **rispettivamente** dall'art. **14 e 19** ~~23~~ dello Statuto.

10. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore

Delegato *pro tempore*, in via disgiunta - per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni sopra riportare, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”

\* \* \* \*

## **Sul primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria - Proposte di modifica agli artt. 6, 11, 14, 16 e 25 e di introduzione dei nuovi artt. 26, 27 e 28 dello statuto sociale**

Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta ai sensi dell’art. 72, comma 1, e dell’Allegato 3A del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) per illustrare agli azionisti di Interpump Group S.p.A. (la “**Società**”) le modifiche statutarie di cui al punto 1 dell’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria convocata per il 26 aprile 2011 in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo stabilimento di Interpump Group S.p.A., alle ore 16,00 in prima convocazione nonché, occorrendo, in seconda convocazione il 27 aprile 2011 e in terza convocazione il 28 aprile 2011, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio di Amministrazione, infatti, Vi ha convocato in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione:

- (i) la modifica dell’art. 6 dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) che intende semplificare le modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, tenuto conto delle modifiche apportate all’art. 125-*bis* del D. Lgs. 58/1998 (“**TUF**”) (cfr. § 1.1);
- (ii) una ulteriore modifica dell’art. 6 dello Statuto che intende adottare la deroga prevista dall’art. 135-*undecies*, comma 1, TUF (cfr. § 1.2);
- (iii) la modifica dell’art. 11 dello Statuto al fine di prevedere una convocazione unica dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, ai sensi dell’art. 2369 c.c. (cfr. § 1.3);
- (iv) la modifica dell’art. 14 dello Statuto che intende co-ordinare le previsioni della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società con le competenze riservate dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione ed elevare la soglia prevista dal comma 18, lettera d) (cfr. § 1.4);
- (v) una ulteriore modifica dell’art. 14 dello Statuto relativa all’adozione del regime di deroga previsto dall’art. 104, comma 1-*ter*, TUF (cfr. § 1.5);
- (vi) la modifica dell’art. 16 dello Statuto al fine di prevedere una maggiore flessibilità nelle modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione (cfr. § 1.6);
- (vi) l’introduzione nello Statuto di un nuovo art. 25 al fine di consentire alla Società, e ai suoi azionisti, di avvalersi delle facoltà previste dall’art. 83-*duodecies*, comma 3, TUF (cfr. § 1.7);
- (vii) l’introduzione nello Statuto di due nuovi artt. 26 e 27 al fine di prevedere, in relazione alle procedure applicabili alle operazioni con parti correlate, alcune delle facoltà disciplinate dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato (il “**Regolamento Parti Correlate**”) (cfr. § 1.8).

### 1. Motivazione delle proposte

#### 1.1 *Integrazione delle modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea*

L'entrata in vigore del D. Lgs n. 27/2010 (*Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate*) ha modificato le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, privilegiando la messa a disposizione del medesimo sul sito internet della Società e demandando a Consob la definizione di ulteriori modalità. Appare allora opportuno modificare l'art. 6 dello Statuto al fine di renderlo maggiormente aderente alla vigente normativa primaria e secondaria (cfr. in proposito l'art. 84, comma 2, del Regolamento Emittenti).

### 1.2 *Adozione del regime di deroga previsto ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 1, TUF*

Il comma 1 dell'art. 135-undecies TUF, come modificato per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 27/2010, prevede che le società con azioni quotate designino per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte, o alcune, delle proposte all'ordine del giorno. Il medesimo articolo prevede poi che le società con azioni quotate possano derogare alla suddetta previsione adottando una specifica disposizione statutaria in tal senso. Il Consiglio ritiene opportuno avvalersi della suddetta deroga, che permette una semplificazione procedurale e organizzativa delle riunioni assembleari, modificando di conseguenza l'art. 6 dello Statuto. Il Consiglio ritiene peraltro nell'interesse della Società non privarsi del tutto della possibilità di ricorrere, in particolari circostanze, alla designazione del soggetto indicato dal sopra richiamato comma 1 dell'art. 135-undecies TUF; per questo raccomanda agli Azionisti di riservare al Consiglio stesso, ove ne ravvisi l'opportunità, la facoltà di procedere alla suddetta designazione dandone specifica comunicazione nell'avviso di convocazione della relativa assemblea.

Poiché, ove approvata, la sopra descritta modifica entrerà in vigore successivamente all'odierna Assemblea, con riferimento a quest'ultima la società ha provveduto a nominare quale rappresentante ex art. dell'art. 135-undecies TUF il soggetto indicato nell'avviso di convocazione.

### 1.3 *Convocazione unica dell'Assemblea*

Il D. Lgs. n. 27/2010 ha modificato l'art. 2369 c.c. il cui primo comma ora consente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di escludere a livello statutario il ricorso a convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'Assemblea ordinaria, le maggioranze indicate per la seconda convocazione e, per l'Assemblea straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda.

Si propone di modificare l'art. 11 dello Statuto, prevedendo che l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tenga normalmente in un'unica convocazione, ma che il Consiglio di Amministrazione possa stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, le date per la seconda e, eventualmente, la terza convocazione. Tale soluzione consente di rendere certa *ex ante*, fatti salvi i casi in cui il Consiglio intenda avvalersi della facoltà di fissare convocazioni successive alla prima, la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea e di evitare alla Società i costi connessi alla pubblicazione a pagamento sui quotidiani circa il mancato raggiungimento dei *quorum* costitutivi per le Assemblee "deserte".

Quanto ai *quorum* deliberativi e costitutivi, in caso di unica convocazione troverà applicazione la disposizione sopra ricordata (per l'Assemblea ordinaria, le maggioranze indicate per la seconda convocazione e, per l'Assemblea straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda) mentre, in caso di indicazione di più convocazioni, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2368 e 2369 c.c..

### 1.4 *Modifica della competenza del Consiglio di Amministrazione in relazione alle operazioni con parti correlate di importo esiguo come definite dalla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società e incremento della soglia prevista dal comma 18, lettera d)*

L'art. 13, comma 2, del Regolamento Parti Correlate consente alle società di individuare criteri per l'identificazione di operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le disposizioni del medesimo Regolamento.

La Società ha ritenuto di avvalersi della suddetta facoltà, esentando dall'applicazione della procedura per le operazioni con parti correlate quelle operazioni il cui prevedibile ammontare massimo del corrispettivo, o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società, non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 300.000, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, a un componente di un organo di amministrazione o controllo o a un dirigente con responsabilità strategiche;
- (b) in generale, Euro 300.000 in ragione d'anno, per operazioni con parti correlate di altra natura anche per il caso di operazioni concluse con una medesima parte correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

L'esenzione di cui sopra non trova riscontro nel testo dello Statuto. L'art. 14, comma 18, lett. g) attribuisce infatti alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione "*l'esame e l'approvazione delle operazioni che la Società o società controllate compiano con parti correlate ...*" senza specificare alcuna soglia di valore. Pare allora opportuno co-ordinare le due disposizioni, inserendo anche nello Statuto la sopra richiamata soglia di Euro 300.000 prevista dalla procedura per le operazioni con parti correlate.

Si propone anche di elevare la soglia prevista dalla lettera d) dello stesso art. 14, comma 18, (operazioni di acquisto, vendita, permuta e conferimento di beni, diritti e servizi nonché assunzione di obbligazioni, impegni e responsabilità) da Euro 500.000 a Euro 1.000.000 per esigenze di snellezza amministrativa.

#### *1.5 Adozione del regime di deroga previsto ai sensi dell'articolo 104, comma 1-ter, TUF*

A partire dal 1° luglio 2010, il comma 1-ter dell'art. 104 TUF prevede che, ove si voglia derogare alle disposizioni contenute nei commi 1 e 1-bis del medesimo articolo e, quindi, attribuire al Consiglio di Amministrazione e ai suoi eventuali organi delegati il potere di porre in essere in qualsiasi momento misure difensive volte a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, anche in assenza di una preventiva autorizzazione assembleare, è necessario prevedere l'attribuzione di tale potere espressamente in statuto. La proposta di avvalersi del regime di deroga previsto dall'art. 104, comma 1-ter, TUF - che comporta una modifica all'art. 14 dello Statuto - è finalizzata a riattribuire al Consiglio di Amministrazione della Società gli stessi poteri in tema di misure difensive in caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio che spettavano al medesimo sino al 30 giugno 2010, anche al fine di rafforzare la posizione negoziale dell'organo amministrativo in caso di offerte che lo stesso non dovesse ritenere conformi al miglior interesse degli azionisti.

#### *1.6 Modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione*

La proposta di modifica dell'art. 16 dello Statuto, che intende consentire l'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione anche via telefax o posta elettronica, risponde all'esigenza di semplificare e sveltire le procedure di convocazione di tale organo.

#### *1.7 Procedura di identificazione degli azionisti*

Il D. Lgs. n. 27/2010 ha introdotto nel TUF l'art. 83-duodecies, ai sensi del quale "*ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati ... possono richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati*". Lo stesso articolo specifica poi che, nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà sopra richiamata, la società sarà tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, TUF (nel nostro caso, la metà del quarantesimo del capitale sociale) e che i relativi costi dovranno essere ripartiti tra la società e i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento. In proposito, l'art. 133-bis del Regolamento Emittenti prevede che tali costi siano interamente a carico della società in due circostanze: (i) qualora la richiesta venga esercitata dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e

comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo altra richiesta di identificazione, e (ii) per i casi diversi da quello indicato sub (i), qualora lo statuto dello società non disciplini i criteri di ripartizione.

Con riferimento a tale ultima fattispecie, il Consiglio ritiene opportuno proporre una ripartizione nella misura del 70% a carico dell'emittente e del 30% a carico del/i richiedente/i

. Si tratta di una proposta significativamente più favorevole rispetto alla disciplina transitoria originariamente prevista dall'art. 7 del D. Lgs. n. 27/2010 ai sensi del quale, fino all'emanazione da parte delle Consob della normativa secondaria che definisse i criteri di ripartizione dei costi tra società e azionisti, tali costi avrebbero dovuto essere sostenuti dai soci richiedenti.

Si propone allora di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 83-*duodecies* TUF che facilita eventuali scambi di informazioni tra la Società e i suoi azionisti, inserendo nello Statuto un nuovo art. 25, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

#### *1.8 Adozione di alcune delle facoltà previste dal Regolamento Parti Correlate*

Il Regolamento Parti Correlate prevede, *inter alia*, una serie di disposizioni che possono essere adottate nelle relative procedure solo ove lo statuto sociale espressamente lo consenta. Sono facoltà che rendono più efficiente la procedura di approvazione delle operazioni con parti correlate e di cui pertanto si ritiene opportuno proporre l'adozione. Si esaminano di seguito le diverse fattispecie.

##### *Operazioni di competenza consiliare adottate con l'avviso contrario degli amministratori indipendenti*

L'art. 8, comma 2, del Regolamento Parti Correlate stabilisce che lo statuto può prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il loro compimento sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c. Tale autorizzazione si intende negata qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Regolamento Parti Correlate. Al fine di non consentire comportamenti ostruzionistici, il citato art. 11, comma 3, del Regolamento Parti Correlate specifica che le procedure possono prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.

Si propone l'adozione dei suddetti principi, come meglio specificati nel nuovo art. 26, comma 1, dello Statuto sottoposto alla Vostra approvazione.

##### *Operazioni di competenza assembleare proposte in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti*

L'art. 11, comma 3, del Regolamento Parti Correlate prevede, per le operazioni con parti correlate di competenza assembleare, un procedimento analogo a quello descritto al paragrafo precedente. Più precisamente, in relazione alle operazioni di competenza assembleare, si prevede che, qualora la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, le procedure - fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369, 2373 c.c., e salve le previsioni statutarie eventualmente previste dalla legge - possono contenere regole volte a impedire il loro compimento qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario. Anche in questa ipotesi, sempre per evitare comportamenti ostruzionistici, le procedure possono prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.

Si propone l'adozione dei suddetti principi, come meglio specificati nel nuovo art. 26, comma 2, dello Statuto sottoposto alla Vostra approvazione.

##### *Operazioni in caso di urgenza*

Il Regolamento Parti Correlate consente di prevedere nello statuto la facoltà di seguire meccanismi di approvazione semplificati in casi di urgenza.

Più in particolare, l'art. 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate dispone che lo statuto della società possa prevedere la facoltà di inserire, nelle procedure per le operazioni con parti correlate, un meccanismo di approvazione semplificato per le operazioni assembleari che debbano essere adottate in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

Analogamente è prevista per i casi di urgenza anche ove non collegati a situazioni di crisi aziendale. In tali fattispecie l'art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate consente di prevedere nello statuto la possibilità di inserire nelle procedure per le operazioni con parti correlate la facoltà di concludere operazioni di carattere non assembleare in deroga alla procedura *standard* a condizione che:

- (a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un Consigliere delegato o del Comitato Esecutivo, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni d'urgenza prima del compimento dell'operazione;
- (b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- (c) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni d'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza di tali ragioni;
- (d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera (c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
- (e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Si propone l'adozione dei suddetti principi, come meglio specificati nel nuovo art. 27 dello Statuto sottoposto alla Vostra approvazione.

## 2. Diritto di recesso

L'adeguamento dello Statuto conseguente alle deliberazioni previste nella presente relazione non conferisce agli Azionisti la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. o di altre disposizioni.

\*\* \* \*\*

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente:

### **proposta di deliberazione**

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti:

- preso atto della “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e delle proposte ivi contenute; e
- condivisa l'opportunità di modificare gli artt. 6, 11, 14, 16 e 25 e di introdurre i nuovi articoli 25, 26 e 27 dello statuto sociale in conformità a tali proposte,

**delibera**

13. di modificare l'art. 6 dello Statuto al fine di: (i) integrare le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, e (ii) adottare il regime di deroga previsto dall'art. 135-*undecies*, comma 1, TUF, come segue:

Testo Vigente	Testo Proposto
<p style="text-align: center;"><b>Assemblee</b></p> <p><b>Art. 6)</b> L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria a sensi di legge (artt. 2364 e 2365 c.c.) e può essere convocata, nello Stato, anche fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria approva e - ove necessario - modifica, il "regolamento assembleare" che disciplina le modalità di svolgimento dei lavori assembleari. L'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente le informazioni previste dalla disciplina vigente, è pubblicato (i) sul sito internet della società, (ii) ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori nel quotidiano "Il Sole 24 Ore" e, qualora tale quotidiano cessi le pubblicazioni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e (iii) con le altre modalità previste dalla disciplina vigente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Assemblee</b></p> <p><b>Art. 6) 1.</b> L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria a sensi di legge (artt. 2364 e 2365 c.c.) e può essere convocata, nello Stato, anche fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria approva e - ove necessario - modifica, il "regolamento assembleare" che disciplina le modalità di svolgimento dei lavori assembleari. L'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente le informazioni previste dalla disciplina vigente, è pubblicato <del>(i)</del> sul sito internet della società, <del>(ii) ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori nel quotidiano "Il Sole 24 Ore" e, qualora tale quotidiano cessi le pubblicazioni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e</del> <del>(iii)</del> con le altre modalità previste dalla disciplina vigente.</p> <p><b>2. La società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-<i>undecies</i> del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa assemblea.</b></p>

14. di modificare l'art. 11 dello Statuto al fine di prevedere un meccanismo di convocazione unica dell'Assemblea, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione con riferimento a una determinata Assemblea, in conformità con quanto previsto dall'art. 2369 c.c., come segue:

Testo Vigente	Testo Proposto
<p><b>Art. 11)</b> L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum" previsti dalla legge.</p> <p>Per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi articoli 14,</p>	<p><b>Art. 11)</b> L'Assemblea ordinaria e straordinaria <b>si svolge in un'unica convocazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare la data per la seconda ed, eventualmente, la terza convocazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione.</b> L'Assemblea è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum" previsti dalla legge.</p> <p>Per la nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi articoli 14,</p>

2° comma e 19.	2° comma e 19.
----------------	----------------

15. di modificare l'art. 14 dello Statuto al fine di: (i) co-ordinare le previsioni della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società con le competenze riservate dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione, (ii) incrementare la soglia prevista dal comma 18, lettera d), e (iii) adottare il regime di deroga previsto dall'art. 104, comma 1-ter, TUF come segue:

Testo Vigente	Testo Proposto
<p style="text-align: center;"><b>Amministrazione</b></p> <p><b>Art. 14)</b> 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.</p> <p>2. Alla nomina degli amministratori si procederà sulla base di liste presentate dai soci, secondo le disposizioni che seguono, fatti salvi i casi nei quali il presente art. 14 stabilisce che si debba procedere con le modalità e maggioranze ordinarie e quelli in cui non sia consentita o possibile la nomina con voto di lista.</p> <p>3. Hanno diritto a presentare una lista soltanto i soci che, nei termini stabiliti dalla normativa vigente siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per la nomina delle cariche sociali, ovvero, se inferiore o superiore, la diversa percentuale massima stabilita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La percentuale minima necessaria per la presentazione delle liste sarà indicata nell'avviso di convocazione.</p> <p>4. Ogni candidato amministratore può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>5. Ciascun socio che intende proporre (o concorrere a proporre) candidati alla carica di amministratore deve depositare (o concorrere a depositare) presso la sede sociale, entro il termine previsto dalla normativa vigente: a) una lista di candidati, in numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 13 (tredici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo; almeno il candidato indicato nella lista con il primo numero d'ordine dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e succ. mod. e dell'idoneità ad essere qualificato come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle</p>	<p style="text-align: center;"><b>Amministrazione</b></p> <p><b>Art. 14)</b> 1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.</p> <p>2. Alla nomina degli amministratori si procederà sulla base di liste presentate dai soci, secondo le disposizioni che seguono, fatti salvi i casi nei quali il presente art. 14 stabilisce che si debba procedere con le modalità e maggioranze ordinarie e quelli in cui non sia consentita o possibile la nomina con voto di lista.</p> <p>3. Hanno diritto a presentare una lista soltanto i soci che, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria per la nomina delle cariche sociali, ovvero, se inferiore o superiore, la diversa percentuale massima stabilita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La percentuale minima necessaria per la presentazione delle liste sarà indicata nell'avviso di convocazione.</p> <p>4. Ogni candidato amministratore può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>5. Ciascun socio che intende proporre (o concorrere a proporre) candidati alla carica di amministratore deve depositare (o concorrere a depositare) presso la sede sociale, entro il termine previsto dalla normativa vigente: a) una lista di candidati, in numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 13 (tredici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo; almeno il candidato indicato nella lista con il primo numero d'ordine dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e succ. mod. e dell'idoneità ad essere qualificato come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal</p>

Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A.; nonché b) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e succ. mod., e dell'idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A., nonché con indicazione: (i) degli incarichi di componente l'organo di amministrazione non esecutivo o di componente l'organo di controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni); (ii) degli incarichi di componente l'organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto (i), fatta eccezione soltanto per le società "di mero godimento" di immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni); (iii) degli incarichi di cui all'art. 2390, comma 1, cod. civ. che richiedano l'autorizzazione dell'assemblea a derogare al divieto legale di concorrenza, con la precisazione che possono non essere indicati gli incarichi in società direttamente o indirettamente controllate dalla società, la cui assunzione deve intendersi autorizzata dalla società stessa in via generale e preventiva. Per ogni società nella quale sono ricoperti incarichi dovrà essere specificata la denominazione, la sede, il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e la natura della carica ricoperta (anche con riferimento alla qualifica di amministratore esecutivo, non esecutivo o indipendente); nonché c) le dichiarazioni di ciascun candidato con le quali essi accettano di assumere la carica in caso di nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e l'eventuale idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A., nonché la sussistenza

Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A.; nonché b) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e succ. mod., e dell'idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A., nonché con indicazione: (i) degli incarichi di componente l'organo di amministrazione non esecutivo o di componente l'organo di controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni); (ii) degli incarichi di componente l'organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto (i), fatta eccezione soltanto per le società "di mero godimento" di immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni); (iii) degli incarichi di cui all'art. 2390, comma 1, cod. civ. che richiedano l'autorizzazione dell'assemblea a derogare al divieto legale di concorrenza, con la precisazione che possono non essere indicati gli incarichi in società direttamente o indirettamente controllate dalla società, la cui assunzione deve intendersi autorizzata dalla società stessa in via generale e preventiva. Per ogni società nella quale sono ricoperti incarichi dovrà essere specificata la denominazione, la sede, il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e la natura della carica ricoperta (anche con riferimento alla qualifica di amministratore esecutivo, non esecutivo o indipendente); nonché c) le dichiarazioni di ciascun candidato con le quali essi accettano di assumere la carica in caso di nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e l'eventuale idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso

<p>degli eventuali ulteriori requisiti prescritti per la carica, normativamente e statutariamente; d) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta corredato da una dichiarazione conforme a quella prevista dall'art. 144 sexies, comma 4, lett. b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14/5/1999 e succ. integrazioni e modificazioni attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144 quinquies del medesimo Regolamento CONSOB. E' onere di chi presenta una lista indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati, nonché il numero minimo di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza e degli altri requisiti necessari per legge. Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina vigente, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.</p> <p>6. Ogni socio non può presentare (o concorrere a presentare), né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista.</p> <p>7. Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni contenute nei precedenti commi del presente art. 14 si considerano come non presentate.</p> <p>8. Delle liste presentate viene data notizia nei casi e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, e con ogni altra modalità ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>9. Il socio o i soci che abbiano presentato (o concorso a presentare) una lista collegata anche indirettamente a uno o più soci che hanno presentato (o concorso a presentare) altra lista sono tenuti a dichiararlo in apertura dell'Assemblea di nomina degli Amministratori, e tale dichiarazione deve essere trascritta nel verbale dell'Assemblea. Si considera sussistere un rapporto di collegamento nei casi previsti dall'art. 144 <i>quinquies</i> del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14/5/1999 e succ. integrazioni e</p>	<p>dalla Borsa Italiana S.p.A., nonché la sussistenza degli eventuali ulteriori requisiti prescritti per la carica, normativamente e statutariamente; d) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta corredato da una dichiarazione conforme a quella prevista dall'art. 144 sexies, comma 4, lett. b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14/5/1999 e succ. integrazioni e modificazioni attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144 quinquies del medesimo Regolamento CONSOB. E' onere di chi presenta una lista indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati, nonché il numero minimo di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza e degli altri requisiti necessari per legge. Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina vigente, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.</p> <p>6. Ogni socio non può presentare (o concorrere a presentare), né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista.</p> <p>7. Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni contenute nei precedenti commi del presente art. 14 si considerano come non presentate.</p> <p>8. Delle liste presentate viene data notizia nei casi e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, e con ogni altra modalità ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>9. Il socio o i soci che abbiano presentato (o concorso a presentare) una lista collegata anche indirettamente a uno o più soci che hanno presentato (o concorso a presentare) altra lista sono tenuti a dichiararlo in apertura dell'Assemblea di nomina degli Amministratori, e tale dichiarazione deve essere trascritta nel verbale dell'Assemblea. Si considera sussistere un rapporto di collegamento nei casi previsti dall'art. 144 <i>quinquies</i> del Regolamento CONSOB n.</p>
---	---

<p>modificazioni.</p> <p>10. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno; b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo numero di voti sarà tratto il restante amministratore da eleggere, che sarà quello indicato con il primo numero di ordine progressivo nella lista stessa; c) in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione; d) risulteranno eletti i candidati tratti dalle liste mediante i criteri indicati alle precedenti lettere a), b) e c), fatto salvo quanto disposto alle successive lettere e), f) e g); e) nel caso venga regolarmente presentata un'unica lista, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti da tale lista, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa; f) nel caso la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti non abbia raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella necessaria per la presentazione delle liste prevista al precedente comma 3, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa; g) nel caso la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati, ai sensi del precedente comma 9, con uno o più dei soci che hanno presentato (o concorso a presentare) la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si terrà conto. Conseguentemente, se senza considerare tali voti altra lista risulti la seconda lista più votata, il restante amministratore sarà quello indicato con il primo numero di ordine progressivo in tale altra lista.</p> <p>11. Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili.</p> <p>12. Gli amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e, quanto agli</p>	<p>11971 del 14/5/1999 e succ. integrazioni e modificazioni.</p> <p>10. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno; b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo numero di voti sarà tratto il restante amministratore da eleggere, che sarà quello indicato con il primo numero di ordine progressivo nella lista stessa; c) in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione; d) risulteranno eletti i candidati tratti dalle liste mediante i criteri indicati alle precedenti lettere a), b) e c), fatto salvo quanto disposto alle successive lettere e), f) e g); e) nel caso venga regolarmente presentata un'unica lista, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti da tale lista, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa; f) nel caso la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti non abbia raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella necessaria per la presentazione delle liste prevista al precedente comma 3, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa; g) nel caso la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati, ai sensi del precedente comma 9, con uno o più dei soci che hanno presentato (o concorso a presentare) la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si terrà conto. Conseguentemente, se senza considerare tali voti altra lista risulti la seconda lista più votata, il restante amministratore sarà quello indicato con il primo numero di ordine progressivo in tale altra lista.</p> <p>11. Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili.</p> <p>12. Gli amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di</p>
---	--

<p>amministratori indicati nelle liste con il primo numero d'ordine, dell'idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A. La perdita di tali requisiti o dell'idoneità comporterà la loro decadenza dalla carica.</p> <p>13. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o eletti con le modalità e maggioranze ordinarie, e tale cessazione non fa venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, che procederà alla sua conferma o sostituzione non con voto di lista ma con le modalità e maggioranze ordinarie.</p> <p>14. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, l'amministratore tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti, e tale cessazione non fa venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sua sostituzione mediante cooptazione del candidato indicato con il secondo numero di ordine progressivo in tale lista, purché sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, e, in caso contrario, del candidato indicato con il terzo numero di ordine progressivo nella medesima lista, e così via, sino ad esaurimento dei candidati indicati in tale lista. Qualora da quest'ultima lista non risulti possibile trarre alcun amministratore da cooptare, verrà cooptato il candidato indicato con il primo numero di ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il terzo numero di voti, ove tale lista abbia raggiunto il quorum minimo di cui al precedente comma 10, lettera f), purché sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, ed in caso contrario il candidato indicato con il secondo numero di ordine progressivo nella medesima lista, e così via, sino ad esaurimento dei candidati indicati nelle liste che abbiano raggiunto il quorum minimo di cui al precedente comma 10, lettera f). Qualora non risulti possibile trarre dalle liste sopraindicate alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà un amministratore da</p>	<p>indipendenza richiesti dalla legge e, quanto agli amministratori indicati nelle liste con il primo numero d'ordine, dell'idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A. La perdita di tali requisiti o dell'idoneità comporterà la loro decadenza dalla carica.</p> <p>13. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o eletti con le modalità e maggioranze ordinarie, e tale cessazione non fa venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, che procederà alla sua conferma o sostituzione non con voto di lista ma con le modalità e maggioranze ordinarie.</p> <p>14. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, l'amministratore tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti, e tale cessazione non fa venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sua sostituzione mediante cooptazione del candidato indicato con il secondo numero di ordine progressivo in tale lista, purché sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, e, in caso contrario, del candidato indicato con il terzo numero di ordine progressivo nella medesima lista, e così via, sino ad esaurimento dei candidati indicati in tale lista. Qualora da quest'ultima lista non risulti possibile trarre alcun amministratore da cooptare, verrà cooptato il candidato indicato con il primo numero di ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il terzo numero di voti, ove tale lista abbia raggiunto il quorum minimo di cui al precedente comma 10, lettera f), purché sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, ed in caso contrario il candidato indicato con il secondo numero di ordine progressivo nella medesima lista, e così via, sino ad esaurimento dei candidati indicati nelle liste che abbiano raggiunto il quorum minimo di cui al precedente comma 10, lettera f). Qualora non risulti possibile trarre dalle liste sopraindicate alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà un amministratore da</p>
--	--

<p>esso prescelto.</p> <p>15. Anche in deroga a quanto stabilito nei precedenti comma 13 e 14, qualora l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente, esso dovrà essere sostituito, anche mediante cooptazione, con altro amministratore indipendente, e qualora l'amministratore cessato debba essere anche idoneo ad essere qualificato come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A., esso dovrà essere sostituito, anche mediante cooptazione, con altro amministratore avente tale idoneità.</p> <p>16. Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, non si procederà alla sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati mediante cooptazione, ma l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà convocare l'Assemblea senza indugio per procedere alla sua ricostituzione, con voto di lista.</p> <p>17. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna limitazione, fatta solo eccezione per i poteri che sono dalla legge riservati all'assemblea; sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fusione e la scissione, in tutti i casi in cui la legge consente che tali deliberazioni siano assunte dall'organo amministrativo in luogo dell'assemblea se lo statuto lo prevede;</li> <li>- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;</li> <li>- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</li> <li>- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; ed</li> <li>- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</li> </ul> <p>18. Oltre alle materie non delegabili ai sensi della legge, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni di cui al comma precedente e le attribuzioni relative a:</p>	<p>esso prescelto.</p> <p>15. Anche in deroga a quanto stabilito nei precedenti comma 13 e 14, qualora l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente, esso dovrà essere sostituito, anche mediante cooptazione, con altro amministratore indipendente, e qualora l'amministratore cessato debba essere anche idoneo ad essere qualificato come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A., esso dovrà essere sostituito, anche mediante cooptazione, con altro amministratore avente tale idoneità.</p> <p>16. Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, non si procederà alla sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati mediante cooptazione, ma l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà convocare l'Assemblea senza indugio per procedere alla sua ricostituzione, con voto di lista.</p> <p>17. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna limitazione, fatta solo eccezione per i poteri che sono dalla legge riservati all'assemblea; sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fusione e la scissione, in tutti i casi in cui la legge consente che tali deliberazioni siano assunte dall'organo amministrativo in luogo dell'assemblea se lo statuto lo prevede;</li> <li>- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;</li> <li>- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</li> <li>- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; ed</li> <li>- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</li> </ul> <p>18. Oltre alle materie non delegabili ai sensi della legge, rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni di cui al comma precedente e le attribuzioni relative a:</p>
--	--

<p>a) esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società, nonché definizione della struttura societaria del gruppo del quale la società è a capo;</p> <p>b) acquisto, vendita, permuta e conferimento di immobili e diritti reali immobiliari; costituzione di diritti reali di garanzia su immobili;</p> <p>c) costituzione di nuove società controllate; assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni societarie; acquisto, vendita, permuta e conferimento dell'intero complesso aziendale della Società o di rami aziendali;</p> <p>d) acquisto, vendita, permuta e conferimento e ogni altro atto di acquisizione o disposizione di beni, diritti e servizi nonché assunzione in genere di obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura il cui ammontare sia, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati, superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), nonché le modifiche a tali accordi, contratti, negozi, obbligazioni, impegni o assunzioni di responsabilità che comportino effetti economici di ammontare superiore a quello sopraindicato;</p> <p>e) nomina di direttori generali, autorizzazioni al conferimento delle relative procure institorie e determinazione dei relativi compensi; nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, e vigilanza sulla attribuzione allo stesso di adeguati poteri e mezzi; il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà avere i seguenti requisiti professionali: (i) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge per i sindaci della società; (ii) possesso di adeguata formazione teorica; (iii) possesso di specifica competenza maturata attraverso esperienze di lavoro, di durata e significatività adeguate, nelle aree "amministrazione" e/o "finanza" e/o "controllo";</p> <p>f) rilascio di fideiussioni e garanzie reali o personali di qualsiasi genere di ammontare superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), per ogni singolo atto e, se nell'interesse di soggetti diversi dalla società e da società da essa controllate, di qualsiasi ammontare;</p> <p>g) esame ed approvazione delle operazioni che la società o società controllate compiono con parti correlate diverse da società controllate, nonché</p>	<p>a) esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società, nonché definizione della struttura societaria del gruppo del quale la società è a capo;</p> <p>b) acquisto, vendita, permuta e conferimento di immobili e diritti reali immobiliari; costituzione di diritti reali di garanzia su immobili;</p> <p>c) costituzione di nuove società controllate; assunzione, acquisto o cessione di partecipazioni societarie; acquisto, vendita, permuta e conferimento dell'intero complesso aziendale della Società o di rami aziendali;</p> <p>d) acquisto, vendita, permuta e conferimento e ogni altro atto di acquisizione o disposizione di beni, diritti e servizi nonché assunzione in genere di obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura il cui ammontare sia, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati, superiore a Euro 500.000,00 (<del>cinquecentomila virgola zero zero</del>) <b>Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero)</b>, nonché le modifiche a tali accordi, contratti, negozi, obbligazioni, impegni o assunzioni di responsabilità che comportino effetti economici di ammontare superiore a quello sopraindicato;</p> <p>e) nomina di direttori generali, autorizzazioni al conferimento delle relative procure institorie e determinazione dei relativi compensi; nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, e vigilanza sulla attribuzione allo stesso di adeguati poteri e mezzi; il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà avere i seguenti requisiti professionali: (i) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge per i sindaci della società; (ii) possesso di adeguata formazione teorica; (iii) possesso di specifica competenza maturata attraverso esperienze di lavoro, di durata e significatività adeguate, nelle aree "amministrazione" e/o "finanza" e/o "controllo";</p> <p>f) rilascio di fideiussioni e garanzie reali o personali di qualsiasi genere di ammontare superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), per ogni singolo atto e, se nell'interesse di soggetti diversi dalla società e da società da essa controllate, di qualsiasi ammontare;</p> <p>g) esame ed approvazione delle operazioni che la società o società controllate compiono con parti correlate diverse da società controllate, <b>e diverse</b></p>
---	---

<p>delle operazioni di valore superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) nelle quali un amministratore della società, o un amministratore di società controllate, sia portatore di un interesse proprio o di terzi (diversi da società controllate);</p> <p>h) verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e del gruppo ad essa facente capo predisposto dagli organi delegati;</p> <p>i) delega per l'esercizio del voto nelle assemblee delle società direttamente controllate per le delibere relative alla nomina degli amministratori e per le delibere di assemblea straordinaria.</p>	<p><b>da operazioni di importo esiguo (per tali intendendosi operazioni il cui prevedibile ammontare massimo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna operazione, Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) nonchè delle operazioni di valore superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila - 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) nelle quali un amministratore della società, o un amministratore di società controllate, sia portatore di un interesse proprio o di terzi (diversi da società controllate);</b></p> <p>h) verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e del gruppo ad essa facente capo predisposto dagli organi delegati;</p> <p>i) delega per l'esercizio del voto nelle assemblee delle società direttamente controllate per le delibere relative alla nomina degli amministratori e per le delibere di assemblea straordinaria.</p> <p><b>19. Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa.</b></p> <p><b>20. Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni, non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.</b></p>
--	---

16. di modificare l'art. 16 dello Statuto al fine di prevedere una semplificazione delle modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione, come segue:

Testo Vigente	Testo Proposto
<p><b>Art. 16)</b> Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante raccomandata spedita ai componenti il Consiglio</p>	<p><b>Art. 16)</b> Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante <del>raccomandata spedita</del> <b>convocazione inviata</b> ai</p>

<p>stesso e ai componenti del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.</p> <p>Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.</p> <p>Il Consiglio delibererà validamente a maggioranza dei presenti con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio si faranno constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato) e dal segretario della riunione trascritto nell'apposito libro sociale.</p>	<p>componenti il Consiglio stesso e ai componenti del Collegio Sindacale <b>mediante raccomandata, via telefax o posta elettronica</b>, almeno cinque giorni prima della data fissata <b>per la riunione</b> e, in caso di urgenza, <del>con telegramma o telefax spedito</del> almeno due giorni prima della <b>suddetta data fissata per la riunione</b>.</p> <p>Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.</p> <p>Il Consiglio delibererà validamente a maggioranza dei presenti con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio si faranno constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato) e dal segretario della riunione trascritto nell'apposito libro sociale.</p>
---	---

17. di introdurre un nuovo art. 25 dello Statuto per consentire alla Società, e ai suoi azionisti, di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 83-*duodecies* TUF, come segue:

Testo Vigente	Testo Proposto
	<p><b>Art. 25)</b> 1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.</p> <p>2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta qualora lo richiedano tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla CONSOB ai sensi</p>

	<p>dell'art. 147 <i>ter</i>, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e succ. mod..</p> <p>3. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci sono sostenuti dai soci richiedenti nella misura del 30% e per il restante 70% dalla Società.</p> <p>4. La richiesta da parte dei soci deve essere effettuata, congiuntamente dai soci, mediante un'unica comunicazione scritta indirizzata all'<i>investor relator</i> della Società, unitamente alla/e certificazione/i dell'intermediario attestante/i la titolarità da parte dei soci richiedenti della partecipazione minima necessaria ai sensi del comma 2 del presente art. 25.</p>
--	---

18. di introdurre un nuovo art. 26 dello Statuto per consentire l'introduzione, nelle procedure relative a operazioni con parti correlate, delle facoltà di cui agli artt. 8, comma 2, e 11, comma 3, del Regolamento Parti Correlate, come segue:

Testo Vigente	Testo Proposto
	<p><b>Art. 26)</b> 1. Il Consiglio di Amministrazione può approvare una operazione di maggiore rilevanza con parti correlate nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) c.c.. L'autorizzazione si intenderà negata ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza di questi abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.</p> <p>2. Qualora, in relazione a una operazione di maggiore rilevanza con parti correlate, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, il suo compimento sarà impedito qualora siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza di questi esprima voto contrario all'operazione in questione.</p>

19. di introdurre un nuovo art. 27 dello Statuto per consentire alla Società, ai sensi degli artt. 11, comma 5, e 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate, l'applicazione delle procedure per operazioni con parti correlate in casi di urgenza, come segue:

Testo Vigente	Testo Proposto
	<p><b>Art. 27)</b> Le procedure interne adottate dalla società in relazione a operazioni con parti</p>

	correlate possono avvalersi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6, del medesimo regolamento.
--	--

20. di rinumerare l'art. 25 in art. 28, come segue:

Testo Vigente	Testo Proposto
Art. 25) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.	Art. 25 <del>8</del> ) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

21. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato *pro tempore*, in via disgiunta - per espletare le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché ad apportare alle deliberazioni assembleari di cui sopra, le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale richieste dalle competenti autorità, oltre alle eventuali modifiche richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”